

BOLLETTINO UFFICIALE

DELL' AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno IX

Mogadiscio, 2 gennaio 1958

N. 1

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

	pag.
Concessione di « EXEQUATUR » al Console Generale di Egitto.	3

LEGGI E DECRETI

REPUBBLICA ITALIANA

LEGGE 22 ottobre 1957, n. 1053: <i>Estensione al personale militare somalo già dipendente dal cessato Governo della Somalia Italiana, delle norme della legge 2 novembre 1955, n. 1117.</i> (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della R. I, n. 284 del 18-11-57)	3
--	---

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
BIBLIOTECA
ANNO 2010
CATEGORIA II
BENI DUREVOLI
INV. N. 105325

PARTE PRIMA

Exequatur al Console Generale d'Egitto in Mogadiscio

« Il Presidente della Repubblica Italiana ha concesso in data 21 ottobre 1957, l'« exequatur » al Signor SALAH ELDIN KANSOU EL-SHAFEI, Console Generale d'Egitto in Mogadiscio »

LEGGI E DECRETI

REPUBBLICA ITALIANA.

LEGGE 22 ottobre 1957, n. 1053.

Estensione al personale militare somalo, già dipendente dal cessato Governo della Somalia Italiana, delle norme della legge 2 novembre 1955, n. 1117.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Le norme della Legge 2 novembre 1955, n. 1117, sul pagamento delle pensioni o degli altri trattamenti di quiescenza e di assegni temporanei al personale civile e militare libico ed eritreo, sono estese con gli adattamenti richiesti dalla diversa situazione giuridica e amministrativa del Territorio della Somalia e con le modifiche di cui agli articoli seguenti:

- a) - al personale militare somalo già dipendente dal cessato Governo della Somalia Italiana o che arruolato in Somalia fu messo a disposizione di altri Governi dell'Africa Orientale Italiana;
- b) - agli orfani, al coniuge superstite o agli ascendenti del personale militare di cui alla lettera a).

Art. 2.

Nella liquidazione dei trattamenti di quiescenza e degli altri assegni temporanei da effettuare ai sensi del precedente articolo, devono essere recuperate agli aventi diritto tutte le somme ai medesimi corrisposte dalla pubblica Amministrazione, per il periodo di tempo cui detti trattamenti ed assegni si riferiscono, qualunque sia stato il titolo della corresponsione. E', inoltre, vietato il cumulo dei trattamenti di quiescenza e degli altri assegni di cui sopra, anche per il futuro, con qualsiasi altro stipendio, assegno o indennità a carico dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia (A.F.I.S.) o di altro Ente pubblico in dipendenza di rapporto d'impiego.

Art. 3.

Le attribuzioni conferite al Ministero dell'Africa Italiana al Governo ed al Comando Truppe della Somalia ed agli altri Governi e Comandi truppe dell'Africa orientale italiana dal regio decreto 23 agosto 1935, n. 1178, e successive modificazioni e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 874, nonchè da tutti gli altri provvedimenti che costituiscono gli ordinamenti del personale militare somalo, sono devolute al Ministero degli Affari Esteri, il quale potrà espletarle in tutto od in parte, a mezzo dell'Amministrazione Fiduciaria Italiana della Somalia che si avvarrà, ove eccezionalmente occorra, di apposite Commissioni per accertare il diritto dei singoli anche in deroga alle norme di cui sopra.

Delle predette Commissioni dovrà fare parte un funzionario della Ragioneria dell'A.F.I.S. che riveste qualifica non inferiore a quella di direttore di Sezione.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà, per gli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58, a carico dei fondi iscritti negli stati Finanziari di previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per gli esercizi medesimi, per le pensioni e gli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo di cui alla legge 2 novembre 1955, n. 1117.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 ottobre 1957.

GRONCHI

ZOLI - PELLA - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: *Gonella*.

PARTE SECONDA

DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE TERZA

V A R I E

N. N.